CAMERA DEI DEPUTATI N. 1718-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA - AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

RELATORE **FUMAGALLI**, *per la maggioranza*
Relatore di minoranza: **CAPALOZZA**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 dicembre 1950 (*Stampato n. 1343*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(PICCIONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 dicembre 1950

Proroga delle disposizioni penali per il controllo delle armi

Presentata alla Presidenza il 20 dicembre 1950

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le disposizioni penali per il controllo delle armi, mirano a prevenire i delitti contro la incolumità delle persone, e quindi a tutelare quel pubblico bene, che è la sicurezza, la quale è messa in pericolo dalla fabbricazione, dal commercio, dalla detenzione abusiva delle armi.

Questo pericolo si è enormemente aggravato in ragione dell'ingente numero di armi abbandonate e disseminate per ogni dove con lo scioglimento di interi eserciti avvenuto nel territorio nazionale durante le annate 1944 e 1945; ed in ragione anche del maggior grado di pericolosità che presentano, siccome più micidiali, le armi moderne, e particolarmente le armi portatili automatiche.

Ne è derivato che la difesa costituita dagli articoli 695 e seguenti del codice penale,

limitata alle miti sanzioni dell'arresto e dell'ammenda per reprimere la fabbricazione, il mercato, la detenzione abusiva delle armi, si è dimostrata completamente inadeguata di fronte alla nuova situazione ed al pericolo nuovo.

Si comprende per ciò come si sia dovuto rimediare con la introduzione di nuove disposizioni legislative in materia, che, se non hanno carattere eccezionale, in quanto il precetto giuridico è rimasto identico e solo si sono spostati i limiti della pena convertendo con ciò in delitti le contravvenzioni, hanno però carattere temporaneo con efficacia limitata nel tempo, attuando una regolamentazione intermedia, in attesa che la materia venga poi definitivamente disciplinata dal nuovo codice penale, di prossima attuazione, e che, su questo punto non potrà certo ritornare ai criteri di mitezza cui si era informato il codice penale del 1931.

E così si è cominciato col decreto legislativo 10 maggio 1945, n. 234, cui seguì, in virtù dei poteri delegati al Governo, il decreto 5 febbraio 1948, n. 100, la cui efficacia volutamente venne limitata al 30 giugno 1948, alla data cioè, in cui la Camera dei deputati ed il Senato, usciti dalle elezioni, si prevedeva potessero essere in grado di svolgere la loro funzione legislativa.

Si ebbe quindi la legge 23 luglio 1948 n. 970, che ratificò il predetto decreto, e ne estese la efficacia, apportandovi alcune mitigazioni, al 30 giugno 1949, e che venne poi trasfusa nel testo unico approvato con decreto 19 agosto 1948. Infine la legge 29 luglio 1949, n. 450, che prorogò ulteriormente la validità delle predette disposizioni al 31 dicembre 1950, introducendo nuove mitigazioni.

Ora, col disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame, e che già ottenne l'approvazione del Senato, si propone una ulteriore proroga al 31 dicembre 1952. E se anche l'esperienza quotidiana non fornisse continuamente altri elementi persuasivi, basterebbe per riportare una convinzione favorevole alla proposta proroga, consultare le due tavole allegate al disegno di legge, in cui sono esposti i dati riassuntivi del materiale bellico sequestrato rispettivamente durante il primo semestre del 1950 (allegato *A*) e durante il triennio 1947-1948-1949 (allegato *B*). Si rileva anzitutto un dato *quantitativamente* enorme di armi che sono state rastrellate in questi sette semestri: 66 cannoni, 344 mortai, 1543 mitragliatrici, 2302 fucili mitragliatori, 6446 mitra, 42644 fucili e moschetti, 275 tonnellate di esplosivo, ecc., costituiscono una cifra veramente impressionante e sbalorditiva.

E se si pone mente che ancora nel primo semestre del 1950 si sono sequestrate armi e munizioni in misura non molto inferiore alla media dei sei semestri precedenti, si deve concludere che non siamo in fase di spigolatura, bensì di piena raccolta ben lungi dall'esaurimento.

Un secondo rilievo non è meno impressionante, ed è di natura qualitativa. Verte cioè sul carattere micidiale, insidioso, particolarmente pericoloso di molte di queste armi, quali i mortai, le mitragliatrici, i fucili mitragliatori ed i mitra, aggravato dalla circostanza che queste armi temibilissime vengono per lo più rinvenute accuratamente lubrificate ed in stato di perfetta conservazione e funzionalità.

Il che dimostra che il loro protratto occultamento rispondeva ad un disegno prestabilito di averle disponibili per un impiego preordinato.

Non solo; ma la circostanza che con tutto questo arsenale di armi, si siano rinvenuti e si continui a rinvenire in così ingente numero radio trasmittenti, accentua la preoccupazione che la conservazione delle armi sia in relazione con organizzazioni che, al momento di agire, intendono tenersi collegate con tal genere di comunicazioni clandestine.

Tanto basta per concludere che il pericolo contro cui la legge sul controllo delle armi deve difendere l'ordine pubblico, è un pericolo in quantità e qualità incomparabilmente più grave di quello che si presentava con le armi di allora (il coltello, la pistola, il fucile ordinario) al legislatore allorché dettava le miti disposizioni del codice penale andato in vigore nel 1931, e che pertanto gravissima sarebbe la nostra responsabilità se lasciassimo lo Stato, e la società non adeguatamente protetti con la sola salvaguardia di quella effimera difesa. Si è osservato che la criminalità è in declino, sicché la situazione odierna dovrebbe apparire meno allarmante di quanto non fosse nelle precedenti annate. Al qual proposito va osservato, prescindendo da ogni altra considerazione, che la disciplina punitiva riguardante il controllo sulle armi, è passata dal maggior rigore cui giungevano i decreti del 1945 e del 1948, a forme repressive più attenuate e che, se una mitigazione è stata introdotta nei limiti consentiti dalla situazione, questa non è evidentemente tale da permettere il ritorno alle blande misure del codice penale del 1931 definitivamente abbandonate. D'onde la necessità del man-

tenimento di una legge temporanea che copra il passaggio dall'uno all'altro codice. E tanto meno inducono ad abbandonare anche solo temporaneamente criteri di adeguata severità nel controllo delle armi, fatti compiuti anche recentemente da facinorosi che organizzati in bande, e disponendo di largo rifornimento di armi e di munizioni di ogni specie hanno potuto compiere le gesta più efferate, seminare vere stragi fra gli agenti dell'ordine e gli inermi cittadini, destando allarme, angoscia e sgomento nella pubblica opinione, la quale si sente minacciata ed in pericolo per questa persistenza di grande quantitativo di armi occultato, e reclama al fine che lo Stato provveda energicamente ad adempiere il suo imprescindibile dovere di tutelare l'ordine pubblico e l'incolumità dei cittadini contro qualunque perturbazione e da qualunque parte provenga.

L'articolo 1 della legge in esame stabilisce che le norme del testo unico 19 agosto 1948, n. 1184, e quelle degli articoli 2 e 4 della legge 29 luglio 1949, n. 450, saranno applicabili fino al 31 dicembre 1952, senza più far riferimento all'entrata in vigore del nuovo codice penale.

Ciò si è creduto di fare, sia perché è incerta tuttora la data in cui potrà entrare in vigore, e sia perché, in ogni caso se questo avverrà prima del 31 dicembre 1952 si potrà vedere allora se converrà o meno di abrogare le disposizioni della legge temporanea prima della scadenza.

L'articolo 2 dispone la immediata entrata in vigore della legge, per evitare gli inconvenienti di una vacanza della legge.

FUMAGALLI, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le ragioni della nostra affermazione di principio contro il disegno di legge di proroga delle disposizioni penali eccezionali per il controllo delle armi sono le stesse che vennero esposte dall'onorevole Ferrandi e, rispettivamente, dall'onorevole Berlinguer nelle relazioni di minoranza al disegno di legge n. 1 della Camera e n. 5 del Senato e negli argomenti addotti dall'opposizione nelle sedute del 17, 18 (antimeridiana), 22, 23, 24 (antimeridiana), giugno 1948 alla Camera e nelle sedute del 13 (pomeridiana), 14 (antimeridiana), 15, 16 (antimeridiana) e 17 luglio 1948 al Senato, oltreché in sede di discussione della ulteriore proroga di cui alla legge 29 luglio 1949, n. 450. Le ragioni sono ora rafforzate, se non altro perché il numero delle armi e munizioni rinvenute nel 1950 è in nettissima diminuzione rispetto agli anni precedenti, anche a stare alla tabella allegata al disegno governativo presentato al Senato (n. 1343). D'altro canto, la statistica del materiale bellico rinvenuto non può non ritenersi inattendibile ed esagerata, se non viene integrata con la indicazione della differenziazione tra armi e munizioni efficienti e non efficienti e, soprattutto, con i dati relativi alle sentenze penali emanate per i reati previsti dalla legge speciale nell'anno 1950 e dei procedimenti penali iniziati nello stesso anno 1950.

Soltanto nella base di questi dati si può stabilire, infatti, la concretezza del pericolo in base al quale si chiede la proroga della legge: ché se, come in moltissimi casi, si tratta di armi e di munizioni abbandonate dagli eserciti che hanno combattuto in Italia o, magari, dagli stessi illegittimi detentori, queste, non essendo più nel possesso o nella disponibilità delle persone, non concretano il pericolo che viene artatamente agitato, non costituiscono la minaccia per l'ordine pubblico e, tanto meno, per la sicurezza dello Stato, che è stato sempre il pretesto per l'emanazione di norme penali terroristiche, da parte dei regimi antidemocratici del nostro Paese, nell'ultimo scorcio del secolo scorso e in periodo fascista.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Le disposizioni del testo unico approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, numero 1184, e quelle degli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 luglio 1949, n. 450, continuano ad avere efficacia sino al 31 dicembre 1952.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.